

INFORMATIVA N. 15 / 2019

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **LA DEFINIZIONE DEGLI ERRORI FORMALI**

Riferimenti Legislativi: **Art. 9 DL 119/2018**
Prov. Agenzia delle Entrate n. 62274 del 15.03.2019
Risoluzione n. 37/E del 21.03.2019

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 37/E/2019, ha istituito il **codice tributo "PF99"** utilizzabile per il versamento delle somme dovute per la sanatoria delle violazioni di natura formale.

L'art. 9 del DL 119/2018 prevede la possibilità di sanare gli **errori di natura formale** commessi nel **periodo 01.01.2014 - 24.10.2018**.

Sono oggetto di regolarizzazione le violazioni:

- per cui è competente l'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni;
- che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tributi.

A titolo esemplificativo, risulterebbero sanabili le violazioni relative a:

- omessa, incompleta o infedele *Comunicazione dei dati delle Liquidazioni Periodiche IVA*;
- omessa o errata trasmissione della *Comunicazione Dati delle fatture*;
- omessa, incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli *elenchi Intrastat*;
- omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
- inadempimenti collegati alle operazioni in Reverse Charge.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

- **versamento** con F24 di € 200,00 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali;
- **rimozione** delle irregolarità.

VERSAMENTO

Il versamento può essere eseguito in **unica soluzione** entro il 31.05.2019

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	PF99	0101	2014	200,00		
	PF99	0101	2015	200,00		
	PF99	0101	2016	200,00		
	PF99	0101	2017	200,00		
	PF99	0101	2018	200,00		
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	1.000,00 B		+ 1.000,00

ovvero in **due rate** di pari importo entro il 31.05.2019 e il 02.03.2020

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	PF99	0102	2014	100,00		
	PF99	0102	2015	100,00		
	PF99	0102	2016	100,00		
	PF99	0102	2017	100,00		
	PF99	0102	2018	100,00		
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	500,00 B		+ 500,00

**Scadenza
31.05.2019**

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	PF99	0202	2014	100,00		
	PF99	0202	2015	100,00		
	PF99	0202	2016	100,00		
	PF99	0202	2017	100,00		
	PF99	0202	2018	100,00		
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	500,00 B		+ 500,00

**Scadenza
02.03.2020**

Non è possibile compensare l'importo con eventuali crediti.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

RIMOZIONE

Per il perfezionamento della regolarizzazione è richiesta la **rimozione delle irregolarità entro il 02.03.2020.**

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. n. 62274 del 15.03.2019, ha specificato che qualora il contribuente *“per giustificato motivo”* non abbia effettuato la rimozione di tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, la stessa produce comunque effetto purché la rimozione avvenga entro il termine fissato dall'ufficio (non inferiore a trenta giorni).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che *“la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”* (es. violazioni relative all'errata applicazione del Reverse Charge).

Considerato che attraverso la sanatoria possono essere regolarizzate tutte le violazioni formali, anche quelle al momento sconosciute al contribuente, lo Studio ne consiglia l'adesione.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 02/05/2019

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA
